

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1769

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati LUZZATTO, BALLARDINI, BERTOLDI,
LUCCHI, DE PASCALIS, FERRI**

Presentata il 27 novembre 1959

**Insegnamento delle lingue italiana e tedesca e premi di bilinguità
per i dipendenti pubblici della provincia di Bolzano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come vi è noto, per l'articolo 6 della nostra Costituzione, per l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, per le norme dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, ai cittadini italiani di lingua tedesca, residenti nella provincia di Bolzano, è riconosciuto il diritto all'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica Amministrazione.

Notevoli difficoltà si sono incontrate, e si incontrano tuttora, nella pratica, a causa della difficoltà dell'uso della lingua tedesca da parte dei dipendenti pubblici di lingua italiana, e talvolta dell'uso della lingua italiana da parte di quelli di lingua tedesca.

Tali difficoltà si manifestano soprattutto nei contatti diretti con la popolazione e per i gradi più modesti dei pubblici Uffici statali e comunali. La questione non riguarda tanto e soltanto l'uso della lingua negli atti formali, quanto i rapporti diretti, la conversazione, le spiegazioni e le informazioni correnti; e non si tratta soltanto di aver riguardo alla piena applicazione del principio e del diritto della bilinguità, quanto di agevolare la comprensione e la reciproca intesa. Molte delle difficoltà che permangono, per una convivenza aperta tra cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca in questa provincia, derivano proprio dalle difficoltà di linguaggio: il cittadino di lingua tedesca è portato ad atteg-

giamento di difesa, se non di avversione, quando nei suoi rapporti immediati con il ferroviere, con il carabiniere, con l'Ufficio delle imposte o con la guardia di finanza, non riesce a intendersi pienamente; lo stesso avviene per il cittadino di lingua italiana, nei suoi rapporti con gli uffici dei comuni minori.

Grande vantaggio troverebbero naturalmente i rapporti tra i cittadini dell'una e dell'altra lingua, ove tali ostacoli fossero rimossi.

Il problema non si pone come un problema di riparto di posti tra i due gruppi linguistici, perché la soluzione auspicabile è che ovunque si agevoli la reciproca comprensione.

I trasferimenti, e gli sviluppi di carriera comportano d'altra parte la presenza nella provincia di pubblici funzionari che non sono destinati a rimanervi a lungo, o non lo desiderano, e dai quali non è agevole richiedere con rigore la conoscenza delle due lingue: e questo, dell'assegnazione degli uffici e dei posti nella provincia, e della permanenza in essa, è problema che merita di essere regolato con speciali provvedimenti, da studiarsi adeguatamente.

Frattanto sembra che il mezzo più pratico ed efficiente per ottenere più larga conoscenza delle due lingue nei pubblici funzionari che esercitano le loro funzioni nel territorio della provincia di Bolzano, sia quello di istituire

appositi corsi di insegnamento delle due lingue, e di corrispondere premi speciali, o una speciale indennità a chi dimostri di essere in grado di parlare e di intendere entrambe le lingue. Tal mezzo sembra più efficace di ogni prescrizione d'obbligo, e sembra utile, nel tempo stesso, ad avviare già di per sé migliori rapporti di reciproca comprensione.

L'alta finalità che ci si propone sembra ben compensare l'onere finanziario che ne deriva. Utile risulterà sempre l'acquisizione di ulteriori conoscenze da parte dei pubblici dipendenti.

Confidiamo pertanto nella benevola presa in considerazione di questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di diffondere la conoscenza della lingua tedesca tra i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici, che prestano la loro opera nel territorio della provincia di Bolzano, e parlano la lingua italiana come propria lingua originaria, e rispettivamente la conoscenza della lingua italiana tra gli analoghi pubblici dipendenti, la cui lingua originaria è la lingua tedesca, appositi corsi per l'insegnamento della lingua, rispettivamente tedesca o italiana, sono istituiti, a cura del Provveditorato agli studi, nei comuni della provincia di Bolzano, e, ove per il numero dei dipendenti ne sia il caso, presso gli stessi pubblici uffici.

Le lezioni, cui i pubblici dipendenti saranno gratuitamente ammessi a loro domanda, si svolgeranno nelle ore di servizio, e i pubblici dipendenti iscritti ai corsi potranno frequentarli, le ore a ciò dedicate essendo considerate a tutti gli effetti ore di servizio prestato.

Ove, a giudizio del dirigente locale del servizio, non sia possibile effettuare i corsi nelle ore di servizio, o a taluno dei dipendenti non sia possibile frequentarli in dette ore, i corsi saranno effettuati in ore diverse, e i pubblici dipendenti che li abbiano frequentati acquisiranno, a norma degli articoli seguenti, il diritto a ricevere dall'Amministrazione dalla quale dipendono, il compenso dovuto loro per le ore straordinarie di lavoro, per le ore impegnate nei corsi anzidetti.

Ove i corsi di cui al primo comma non possano essere istituiti, i dipendenti pubblici di cui sopra hanno facoltà di provvedere allo studio della lingua con insegnamento privato, nelle ore di servizio, se il servizio lo consenta, o fuori di tali ore, con gli effetti indicati al comma precedente.

ART. 2.

Ogni sei mesi, a cura del Provveditorato agli studi, saranno disposte apposite sessioni d'esame, per accertare nei pubblici dipendenti la capacità d'intendere e di parlare rispettivamente la lingua italiana e la lingua tedesca.

A tali esami saranno ammessi, a loro domanda, i pubblici dipendenti che abbiano seguito i corsi di cui all'articolo precedente, quelli che si siano valse di insegnamento privato a norma dell'ultimo comma dell'articolo stesso, e quelli che dichiarino di avere comunque acquisito la conoscenza della lingua.

Le Commissioni d'esame saranno formate da tre insegnanti di ruolo delle scuole medie statali, per uno almeno dei quali rispettivamente la lingua italiana e la lingua tedesca siano materia propria d'insegnamento e lingua originaria.

L'esame consisterà in prova orale di grammatica e di conversazione.

ART. 3.

Ai pubblici dipendenti, che abbiano superato la prova di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore dedicate, fuori dell'orario di servizio, ai corsi o alle lezioni private per l'insegnamento della lingua, a norma dei commi terzo e quarto dell'articolo 1.

ART. 4.

Ai dipendenti pubblici indicati al primo comma dell'articolo 1, che, superando le prove d'esame di cui all'articolo 2, abbiano dato prova di essere in grado di intendere e di parlare entrambe le lingue italiana e tedesca, è concesso, per tutto il tempo del servizio prestato nel territorio della provincia di Bolzano, a partire dal primo giorno del mese successivo alla prova d'esame superata, la speciale indennità mensile di lire diecimila, a carico dell'Amministrazione dalla quale dipendono, quale premio di bilinguità, in aggiunta alle indennità e compensi per qualsiasi titolo loro dovuti.

Gli oneri relativi saranno inseriti nei bilanci ai corrispondenti capitoli di spesa per remunerazione del personale interessato.

ART. 5.

Gli oneri derivanti dalla presente legge, e i corrispondenti diritti a compensi per ore straordinarie e a premi di bilinguità, a norma degli articoli 3 e 4, decorreranno dall'inizio dell'esercizio finanziario dell'Amministrazione interessata, successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La prima sessione dell'esame previsto all'articolo 2 avrà luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.